



**LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
PRIMA SEZIONE CIVILE**

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati

Dott. Francesco Antonio Genovese	Presidente
Dott.ssa Laura Tricomi	Consigliere
Dott.ssa Giulia Iofrida	Consigliere
Dott.ssa Loredana Nazzicone	Consigliere
Dott. Eduardo Campese	Consigliere - rel.

Oggetto

ASSEGNO DIVORZILE.
CONTRIBUTO AL
MANTENIMENTO DEL
FIGLIO.

Ud. 24/02/2023 CC
Cron.

R.G.N. 31796/2021

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso n. 31796/2021 r.g. proposto da:

BD, rappresentata e difesa, giusta procura speciale apposta a margine del ricorso, dall'Avvocato Giuseppe La Spina, con cui elettivamente domicilia in Roma, alla Piazza Cola di Rienzo n. 92, presso lo studio dell'Avvocato Elisabetta Nardone.

- **ricorrente** -

contro

FR, rappresentato e difeso, giusta procura speciale apposta in calce al controricorso, dall'Avvocato Paolo Palumbo, con cui elettivamente domicilia in Roma, alla via di Santa Maria Maggiore n. 112, presso lo studio dell'Avvocato Aldo di Lauro.

- **controricorrente** -

avverso la sentenza, n. cron. 677/2021, della CORTE DI APPELLO DI PERUGIA pubblicata il giorno 01/12/2021;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del giorno 24/02/2023 dal Consigliere dott. Eduardo Campese.



FATTI DI CAUSA

1. Con sentenza del 14 luglio 2021, n. 488, il Tribunale di Spoletto dichiarò la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto, il 16 giugno 2002, da RF e DB dal quale era nato il figlio T. Dispose il collocamento di quest'ultimo presso il padre, in affidamento congiunto (così mantenendo la situazione preesistente), nulla prevedendo in ordine ai suoi rapporti con la madre, in considerazione dell'imminente raggiungimento della maggiore età dello stesso, dando atto, però, dell'avvenuta interruzione di quei rapporti per volontà del figlio medesimo ed auspicando una loro ripresa. Pose a carico della B un assegno di € 200,00 euro mensili, quale contributo al mantenimento del figlio, oltre al 50% delle spese straordinarie.

2. La Corte di appello di Perugia, pronunciando sul "reclamo" promosso dalla B, con sentenza dell'1 dicembre 2021, n. 677, ha così deciso: «*Respinge il reclamo. Condanna [la] B alle spese di lite in favore di F, liquidate in euro 3.500 per onorari, oltre spese generali del 15% ed altri accessori di legge*».

2.1. Per quanto qui ancora di interesse, quella corte, osservò che: i) «*Assume l'appellante che B può contare solo un reddito da lavoro - insegnamento - di 1.480 euro mensili netti, che ella è gravata da un affitto per la casa in cui abita e da un mutuo di 428 euro mensili contratto per l'acquisto di altra abitazione concessa in comodato gratuito ad un'amica che - come questa ha testimoniato - le versa 350 euro mensili quale rimborso forfetario delle spese relative all'appartamento. Di contro, l'appellante espone che F, maresciallo della G.D.F., ha un reddito annuo di 40.000 euro e beni immobili, uno dei quali, in Torino, recentemente venduto. Rileva, anzitutto, la Corte che il reddito di F di 40.000 euro annui è calcolato al lordo delle imposte, il che comporta un reddito - al netto delle imposte statali e degli enti locali - pari a circa 29.000 euro l'anno, ossia circa 2.230 euro per 13 mensilità; quanto all'immobile venduto in Torino, la vendita risale all'anno 1999 come si evince dall'atto notarile di compravendita; quanto agli altri immobili, si tratta di terreni di limitatissima estensione in comproprietà per un sesto, di due appartamenti (facenti parte di un villino, censiti in A7) in comproprietà per un sesto (beni tutti derivanti da eredità) e di un appartamento di 66 mq in agro di Trevi in esclusiva proprietà (si veda estratto catastale in atti)»; ii) «[...] concedere in comodato gratuito, ad una persona amica, un appartamento per il cui acquisto si sta pagando un mutuo è atto di grande generosità che non si concilia con il timore - manifestato nel reclamo da B - di scendere sotto la soglia di povertà ove si debbano versare 200 euro mensili per il*



mantenimento di un figlio diciottenne. Ne segue che o B ha anche altre importanti risorse economiche non manifestatesi nel processo o la concessione dell'appartamento non avviene a titolo gratuito ma in cambio di un ragionevole ritorno economico»; iii) «Comparando le due posizioni economiche - stimate secondo ragionevolezza - si può sicuramente affermare che la posizione economica di F sia migliore della posizione economica di B, ma che fra loro non vi sia un grande divario, così come ritenuto dal primo giudice»; iv) « [...] vi è obbligo per entrambi i genitori di provvedere al mantenimento del figlio diciottenne, collocato presso il padre. B deduce - a lungo insistendo sul punto - di aver provveduto ad aiutare il figlio nello studio, dandogli ripetizioni nelle materie scolastiche di sua competenza e procurandogli ripetizioni in altre. Rileva la Corte che di queste ultime non vi è prova - quantomeno non vi è prova che esse abbiano comportato spese per B - e che l'aiuto diretto materno rientra negli ordinari doveri educativi - non generatori di spesa e non valutabili economicamente - di ciascun genitore. Di trascurabile rilievo appaiono, poi, i pasti che B forniva al figlio in occasione delle ripetizioni scolastiche da lei impartite od in altre occasioni, ma soprattutto è da porre in rilievo che i rapporti madre-figlio si sono interrotti da circa un anno, talché ad oggi ella in nulla provvede direttamente, in natura, per il figlio. Quanto alla tesi secondo cui il figlio - non più bambino - avrebbe deciso di interrompere i rapporti con la madre per venire in aiuto al padre nel procedimento divorzile, si rileva che è tesi della difesa fondata sul nulla. Tutto ciò posto, tenuto conto dei bisogni del figlio in rapporto alla sua età e della posizione economico sociale della famiglia, appare corretta la decisione del primo giudice di porre a carico di B un contributo al mantenimento del figlio pari a 200 euro mensili (oltre al 50% delle spese straordinarie) cifra questa che appare ben inferiore alla metà delle spese che il mantenimento del figlio comporta»; v) «Altro capo oggetto di reclamo è quello relativo al preteso assegno divorzile in favore di B. Assume la reclamante che il primo giudice, nel negare l'assegno in suo favore, non abbia tenuto conto del divario tra le posizioni economiche dei coniugi e così obliato il cd. criterio perequativo "omettendo di colmare il gap intercorrente tra le condizioni economiche del marito e quelle della moglie". Premesso che il "gap" in questione è ben diverso da quello dedotto dalla reclamante, rileva la Corte che la funzione perequativa (compensativa-perequativa) dell'assegno divorzile non consiste nel pareggiare le condizioni economiche dei coniugi, bensì nel dar riconoscimento al contributo che nel corso della vita matrimoniale il coniuge economicamente più debole ha dato alla conduzione della



vita familiare, alla formazione del patrimonio economico comune e alla formazione del profilo economico patrimoniale dell'altro coniuge. Il motivo svolto appare, quindi, del tutto inconferente alle possibili ragioni di attribuzione dell'assegno divorzile, nessun riferimento contenendo a rinunce effettuate da B ad attività professionali o ad un loro sviluppo o ad un particolare contributo alla formazione del comune o altrui patrimonio, bensì solo il richiamo alla diversità delle posizioni economiche, diversità in buona parte peraltro derivante dall'eredità paterna di F ».

3. Per la cassazione di questa sentenza ricorre la B , affidandosi a cinque motivi, illustrati anche da memoria ex art. 380-bis.1 cod. proc. civ.. Resiste, con controricorso, il F .

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. I formulati motivi di ricorso denunciano, rispettivamente:

I) «Violazione dell'art. 6 della l. n. 898/70, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.». Muovendo dal rilievo che l'art. 6 della legge n. 898 del 1970 ribadisce il dovere dei genitori di concorrere al mantenimento dei figli in proporzione alle rispettive sostanze e secondo la loro capacità di lavoro professionale o casalingo, e ciò ai sensi degli artt. 315-bis e 316-bis cod. civ., si contesta l'essere stato posto a carico della B il contributo al mantenimento del figlio T , ascrivendosi alla corte territoriale di non aver tenuto in considerazione l'apporto della prima all'educazione del secondo;

II) «Omesso esame di fatti decisivi per il giudizio oggetto di discussione tra le parti, violazione dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.». Si censura la valutazione delle condizioni economiche dei coniugi come effettuata dalla corte territoriale, ritenendola "palesamente viziata", per non aver tenuto conto di ciò che risultava dalle dichiarazioni dei redditi prodotte solo in limine dal F , né della posizione reddituale della ricorrente di gran lunga inferiore (e non "leggermente") rispetto a quella dell'ex coniuge;

III) «Nullità della sentenza per violazione degli artt. 111 Cost. e 132, n. 4, c.p.c., in relazione all'art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.»: Si imputa alla corte perugina di aver valutato il rapporto madre/figlio trincerandosi «dietro espressioni di stile o suggestive, come, ad esempio, quello di dire che un determinato assunto sia fondato "sul nulla", o quello di soffermarsi su ironiche quanto non gradevoli considerazioni (ci si intende riferire alla frase di pag. 3 della sentenza: "...Quanto alla tesi secondo cui il figlio - non più bambino -avrebbe deciso di interrompere i rapporti personali con la madre per venire in aiuto al padre nel procedimento divorzile, si rileva che è tesi



della difesa fondata sul nulla..")», non costituenti «motivazione, ma semplice congettura personale, in quanto l'interruzione del rapporto tra madre e figlio, se non la causa, ha trovato l'occasione, come dedotto dalla ricorrente, nella deposizione della teste CP all'udienza del 5/11/2020 che, siccome sfavorevole al F, ha comportato che questi impedisse al figlio di frequentare la madre come prima, strumentalizzando il rapporto che c'era tra lui ed il figlio»;

IV) «Violazione dell'art. 5 della L. n. 898/70, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.», criticandosi le argomentazioni utilizzate dalla corte d'appello per negare l'assegno divorzile alla B ;

V) «Violazione del D.M. 10/3/2014, n. 55, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.», contestandosi l'entità delle spese processuali poste dalla corte umbra a carico della B .

2. I primi tre motivi possono essere scrutinati congiuntamente, investendo tutti, sostanzialmente, l'obbligo della odierna ricorrente, confermato dalla corte territoriale, di contribuire, mediante il pagamento di € 200,00 mensili (oltre le spese straordinarie in ragione del 50%), al mantenimento del figlio T . Essi si rivelano complessivamente fondati nei limiti di cui appresso.

2.1. Giova ricordare, innanzitutto, che entrambi i genitori hanno il dovere di mantenere i figli: si tratta di un principio fondante il vigente sistema giuridico, da considerarsi operante sia in costanza di matrimonio (cfr. artt. 143, 147, 316-bis cod. civ.) o di convivenza, sia nella fase di disgregazione dell'unione per separazione, divorzio o cessazione della convivenza (cfr. artt. 316-bis, 337-ter cod. civ.). Entrambi i genitori, dunque, sono chiamati a provvedervi proporzionalmente alle loro sostanze e secondo le loro capacità di lavoro professionale o casalingo.

2.2. La modalità primaria di adempimento dell'obbligo predetto è, ragionevolmente, quella del mantenimento diretto. La disgregazione della famiglia conseguente alla separazione, al divorzio ed all'interruzione della convivenza, tuttavia, può far sorgere la necessità di ristabilire la misura della proporzionalità contributiva dei genitori nei confronti della prole. In altri termini, se entrambi potranno continuare a provvedere alle esigenze ed alle spese connesse alla crescita dei figli, in via diretta, quando li hanno con sé, nondimeno si potrà verificare la necessità di riequilibrare la proporzionalità degli oneri che su ciascuno debbono gravare attraverso la previsione di un assegno di mantenimento.

2.3. È noto, poi, che la legge 8 febbraio 2006, n. 54, ha introdotto la disciplina dell'affidamento condiviso. Già la scelta del termine è significativa, rispetto



all'espressione più tradizionale, contenuta nella legge di divorzio dopo la riforma del 1987, di "*affidamento congiunto*": non solo affidamento ad entrambi, ma fondato sul pieno consenso di gestione, sulla condivisione, appunto. Ciò, tuttavia, non esclude che il minore possa essere prevalentemente collocato presso uno dei genitori, anche se l'altro dovrà avere ampia possibilità di vederlo e tenerlo con sé.

2.3.1. La corresponsione dell'assegno, allora, diviene la modalità con cui un genitore, generalmente quello non collocatario in via prevalente, provvede indirettamente e periodicamente alle spese connesse alle esigenze dei figli somministrando all'altro un importo con lo scopo di assicurare alla prole il soddisfacimento delle attuali esigenze e ad assicurargli uno standard di vita tendenzialmente analogo a quello goduto in costanza di convivenza dei genitori (*cfr.* Cass. n. 785 del 2012), potendo, peraltro, assumere rilevanza gli incrementi o le diminuzioni di reddito di ciascuno di essi, se riferibili all'attività che essi svolgevano durante la convivenza, rappresentandone un possibile sviluppo.

2.4. La debenza dell'assegno indiretto/perequativo, peraltro, non è automatica: il dovere di mantenimento dei figli, infatti, potrebbe essere pienamente ed adeguatamente assolto anche solo in via diretta. La corresponsione di un importo perequativo diviene necessaria, invece, allorché, stante il divario reddituale e patrimoniale tra i genitori, considerati i costi connessi al mantenimento diretto della prole anche in relazione ai tempi di permanenza dei figli presso ciascuno di essi, si renda necessario riequilibrare la proporzionalità degli oneri di spesa a carico degli stessi. Merita di essere precisato, tuttavia, che l'affidamento condiviso, se, da un lato, non elimina l'obbligo dei genitori di contribuire alle esigenze di vita dei figli mediante la corresponsione di un assegno perequativo, dall'altro, non implica, come sua conseguenza "*automatica*", che ciascuno di essi debba provvedere paritariamente, in modo diretto ed autonomo, alle predette esigenze (*cfr.* Cass. n. 26060 del 2014).

2.4.1. Non esiste un criterio fisso, predeterminato, diretto a stabile ex ante la misura dell'assegno cui il genitore sia tenuto. Il sistema normativo non prevede (diversamente da quanto avviene in altri ordinamenti) che una quota fissa dei redditi dell'obbligato sia destinata al mantenimento della prole. L'art. 337-ter cod. civ. individua quali primari parametri di riferimento ai fini della quantificazione dell'assegno predetto le "*attuali esigenze del figlio*" ed il "*tenore di vita goduto in costanza di convivenza con entrambi i genitori*".

2.4.2. È necessario, quindi, in via preliminare, che siano dimostrate, anche tramite presunzioni, quali siano le concrete esigenze di vita della prole, anche in



considerazione della loro età e delle loro particolari condizioni, trattandosi di un elemento primario di valutazione, altresì rimarcandosi che l'aumento delle esigenze economiche dei figli è notoriamente legato alla loro crescita e non ha bisogno di specifica dimostrazione. L'assegno assolve, allora, ad una molteplicità di esigenze, non riconducibili al solo obbligo alimentare, ma estese all'aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario e sociale, all'assistenza morale e materiale, alla opportuna predisposizione, fin quando l'età dei figli stessi lo richieda, di una stabile organizzazione domestica, idonea a rispondere a tutte le necessità di cura e di educazione (cfr. Cass n. 21273 del 2013, che ha pure precisato, opportunamente, che «*non esiste duplicazione del contributo nel caso sia stabilito un assegno di mantenimento onnicomprensivo con chiaro riferimento a tutti i bisogni ordinari e, contemporaneamente, si predisponga la misura della partecipazione del genitore alle spese straordinarie, in quanto non tutte le esigenze sportive, educative e di svago rientrano tra le spese straordinarie*»). L'entità dell'assegno di mantenimento, inoltre, dipende anche dal tenore di vita goduto in costanza di convivenza dei genitori, dal momento che la frattura familiare conseguente alla dissoluzione della convivenza non deve incidere negativamente sui figli compromettendone la qualità di vita che deve rimanere "tendenzialmente" analoga.

2.4.2. Costituiscono altri parametri idonei ad influire sulla misura dell'assegno indiretto i tempi di permanenza presso ciascun genitore (e, quindi, il mantenimento diretto), le risorse patrimoniali dei genitori e la valenza dei compiti domestici e di cura assicurati ai figli, dovendosi sottolineare che la valenza dell'espressione "risorse economiche" è di ampio respiro, sicché il giudice non può limitarsi a considerare soltanto il reddito emergente dalla documentazione fiscale, se prodotta, ma deve tenere conto anche degli altri elementi di ordine economico, o comunque apprezzabili in termini economici, diversi dal reddito, suscettibili di incidere sulle condizioni delle parti, dovendo, in caso di specifica contestazione di una di esse, effettuare i dovuti approfondimenti rivolti ad un pieno accertamento delle rispettive risorse economiche di ciascun genitore (incluse eventuali disponibilità monetarie, investimenti in titoli obbligazionari ed azionari ed in beni mobili), avuto riguardo a tutte le potenzialità derivanti dalla titolarità del patrimonio in termini di redditività, di capacità di spesa, di garanzie di benessere e di fondate aspettative per il futuro (cfr. Cass. n. 9915 del 2007).

2.4.3. L'accertamento delle disponibilità reddituali e patrimoniali dei genitori, peraltro, può essere effettuato, a tali fini, anche in assenza di richiesta della parte,



d'ufficio dal giudice. Sul punto, è sufficiente ricordare che la già citata Cass. n. 35710 del 2021 ha ribadito, tra l'altro, che *«in tema di contributo al mantenimento dei figli minori nel giudizio di separazione o divorzio, poiché la tutela degli interessi morali e materiali della prole è sottratta all'iniziativa ed alla disponibilità delle parti, è sempre riconosciuto al giudice il potere di adottare d'ufficio, in ogni stato e grado del giudizio di merito, tutti i provvedimenti necessari per la migliore protezione dei figli, e di esercitare, in deroga alle regole generali sull'onere della prova, i poteri istruttori officiosi necessari alla conoscenza della condizione economica e reddituale delle parti, con la conseguenza che i provvedimenti da emettere devono essere ancorati ad una adeguata verifica delle condizioni patrimoniali dei genitori e delle esigenze di vita dei figli esperibile anche di ufficio (Cass. 24/08/2018, n. 21178; Cass. 12/12/2005, n. 27391)»*.

2.5. Resta ancora da dire, con riguardo, più specificamente, all'ampia categoria delle cd. *spese straordinarie*, che la giurisprudenza di legittimità ha già puntualizzato che: i) occorre tenere distinte, al loro interno, quelle imponderabili, e rilevanti nel loro ammontare, da quelle routinarie che, certe nel loro ordinario e prevedibile ripetersi, sono integrative, quali componenti variabili, dell'assegno complessivamente dovuto (cfr., anche nelle rispettive motivazioni, Cass. n. 35710 del 2021; Cass. n. 3835 del 2021; Cass. n. 379 del 2021). È doveroso richiamare, in proposito, la pronuncia resa da Cass. n. 3835 del 2021, nella quale si legge che *«la necessità di continui esborsi per l'istruzione, in rapporto alla tipologia della scuola, pubblica o privata, al grado della scuola o istituzione superiore o universitaria frequentata, e, ancora, per prestazioni mediche, generiche o specialistiche - rispetto alle quali la variabilità tocca soltanto la misura e l'entità, rispetto all'incidenza sullo stato di piena salute, e tanto nella normalità del ricorso alle prime anche per controlli periodici - non rientra nella nozione di straordinarietà intesa nella ristretta accezione di eccezionalità ed imprevedibilità. Le spese mediche e scolastiche da ritenersi comprese nella categoria delle spese straordinarie routinarie sono quegli esborsi (per l'acquisto di occhiali; per visite specialistiche di controllo; per pagamento di tasse scolastiche) che, pur non ricompresi nell'assegno fisso periodico di mantenimento, tuttavia, nel loro ordinario riproporsi, assumono una connotazione di probabilità tale da potersi definire come sostanzialmente certe, cosicché esse, se non predeterminabili nel quantum e nel quando, lo sono invece in ordine all'an (in tal senso: Cass. 23/05/2011 n. 11316, in motivazione, parr. 4.1. - 4.4.). [...] Quanto alle cd. "spese straordinarie", intese come categoria residuale ed onnicomprensiva*

(così: Cass. n. 11316 cit., ibidem), che non condivide delle precedenti il carattere di prevedibilità, questa Corte di cassazione ha poi chiarito che, tali devono intendersi quelle che per la loro rilevanza, imprevedibilità ed imponderabilità esulano dall'ordinario regime di vita dei figli e la cui sussistenza giustifica, per ciò stesso, un accertamento giudiziale specifico dietro esercizio di apposita azione»; ii) l'inclusione delle "spese straordinarie", - che, per la loro rilevanza, imprevedibilità ed imponderabilità, esulano dall'ordinario regime di vita dei figli - in via forfettaria, nell'ammontare dell'assegno posto a carico di uno dei genitori, può rivelarsi in contrasto con il principio di proporzionalità e con quello dell'adeguatezza del mantenimento ex art. 337-ter cod. civ., nonché recare nocimento alla prole che potrebbe essere privata, non consentendolo le possibilità economiche del solo genitore beneficiario dell'assegno "cumulativo", di cure necessarie o di altri indispensabili apporti (cfr. Cass. n. 35710 del 2021; Cass. n. 1562 del 2020; Cass. n. 9372 del 2012).

2.5.1. In definitiva, quindi, deve ritenersi che il concorso dei genitori, separati, divorziati, o della cui responsabilità si discuta in procedimenti relativi ai figli nati fuori del matrimonio, non va necessariamente fissato in misura pari alla metà per ciascuno, secondo il principio generale vigente in materia di debito solidale, ma in misura effettivamente proporzionale al reddito di ognuno di essi, tenendo conto delle risorse di entrambi e della valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti (cfr. Cass. n. 35710 del 2021. Si veda anche Cass. n. 25723 del 2016, che si esprime in tal senso sull'art. 148 cod. civ. razione temporis applicabile), rivelandosi, altresì, affatto insoddisfacenti, in relazione all'ulteriore statuizione concernente le cd. spese straordinarie, eventuali formule nelle quali, in modo tratteggio, si richiami, in aggiunta all'assegno forfettizzato di contributo al mantenimento, la partecipazione di ciascun genitore, in misura percentuale paritaria, a spese genericamente qualificate, appunto, come straordinarie senza alcun concreto ed adeguato accertamento, tuttavia, circa il loro reale oggetto.

2.6. Fermo quanto precede, rileva il Collegio che, nella specie, la Corte di appello di Perugia, nel procedere alla comparazione delle rispettive condizioni economico patrimoniali del F e della B al fine di decidere sul contributo di ognuno di essi al mantenimento del figlio T (attualmente collocato presso il padre) ha evidenziato che: i) l'odierna ricorrente «può contare solo un reddito da lavoro - insegnamento - di 1480 euro mensili netti, che ella è gravata da un affitto per la casa in cui abita e da un mutuo di 428 euro mensili contratto per l'acquisto di altra



abitazione concessa in comodato gratuito ad un'amica che - come questa ha testimoniato - le versa 350 euro mensili quale rimborso forfetario delle spese relative all'appartamento»; ii) «il reddito di F di 40.000 euro annui è calcolato al lordo delle imposte, il che comporta un reddito - al netto delle imposte statali e degli enti locali - pari a circa 29.000 euro l'anno, ossia circa 2.230 euro per 13 mensilità; quanto all'immobile venduto in Torino, la vendita risale all'anno 1999 come si evince dall'atto notarile di compravendita; quanto agli altri immobili, si tratta di terreni di limitatissima estensione in comproprietà per un sesto, di due appartamenti (facenti parte di un villino, censiti in A7) in comproprietà per un sesto (beni tutti derivanti da eredità) e di un appartamento di 66 mq in agro di Trevi in esclusiva proprietà».

2.6.1. La stessa corte, poi, - al netto di affermazioni che appaiono essere soltanto valutazioni essenzialmente moralistiche e/o semplici congetture («concedere in comodato gratuito, ad una persona amica, un appartamento per il cui acquisto si sta pagando un mutuo è atto di grande generosità che non si concilia con il timore - manifestato nel reclamo da B - di scendere sotto la soglia di povertà ove si debbano versare 200 euro mensili per il mantenimento di un figlio diciottenne. Ne segue che o B ha anche altre importanti risorse economiche non manifestatesi nel processo o la concessione dell'appartamento non avviene a titolo gratuito ma in cambio di un ragionevole ritorno economico». Cfr. pag. 2 della sentenza impugnata) - assume che «comparando le due posizioni economiche - stimate secondo ragionevolezza - si può sicuramente affermare che la posizione economica di F sia migliore della posizione economica di B, ma che fra loro non vi sia un grande divario, così come ritenuto dal primo giudice. [...]. B deduce - a lungo insistendo sul punto - di aver provveduto ad aiutare il figlio nello studio, dandogli ripetizioni nelle materie scolastiche di sua competenza e procurandogli ripetizioni in altre. Rileva la Corte che di queste ultime non vi è prova - quantomeno non vi è prova che esse abbiano comportato spese per B - e che l'aiuto diretto materno rientra negli ordinari doveri educativi - non generatori di spesa e non valutabili economicamente - di ciascun genitore. Di trascurabile rilievo appaiono, poi, i pasti che B forniva al figlio in occasione delle ripetizioni scolastiche da lei impartite od in altre occasioni, ma soprattutto è da porre in rilievo che i rapporti madre-figlio si sono interrotti da circa un anno, talché ad oggi ella in nulla provvede direttamente, in natura, per il figlio. [...]. Tutto ciò posto, tenuto conto dei bisogni del figlio in rapporto alla sua età e della posizione economico sociale della famiglia, appare corretta la decisione del primo giudice di porre a carico di B



un contributo al mantenimento del figlio pari a 200 euro mensili (oltre al 50% delle spese straordinarie) cifra questa che appare ben inferiore alla metà delle spese che il mantenimento del figlio comporta» (cfr. pag. 2-3 della medesima sentenza).

2.6.2. Queste argomentazioni, però, si rivelano, ad avviso del Collegio, poco coerenti con i principi tutti in precedenza riportati, nella misura in cui: *i)* mancano di una qualsivoglia, concreta giustificazione circa l'effettiva incidenza del patrimonio immobiliare, comunque accertato, del F sulla sua situazione complessiva reddituale, nemmeno potendosi sottacere che la stessa corte ha pure verificato che quest'ultimo gode di uno stipendio mensile (circa € 2.230,00) comunque significativamente superiore rispetto a quello (€ 1.480,00) della B ; *ii)* mostrano di non tenere in alcun conto il fatto che lo stesso controricorrente beneficia tuttora, evidentemente proprio (o, almeno, anche) in ragione dell'essere collocato il figlio presso di lui, del godimento della casa (allora) coniugale, con innegabile situazione di vantaggio economico, sotto questo aspetto ed in relazione al contributo anche da lui comunque dovuto al mantenimento del figlio, rispetto a quella dell'ex moglie, attualmente gravata, invece, del pagamento di un canone di locazione; *iii)* sanciscono un paritario concorso (50% ciascuno) degli ex coniugi in relazione alle spese straordinarie, senza fornire, sul punto, la benché minima giustificazione, anche quanto alla tipologia di esse.

2.6.3. Si è al cospetto, dunque, in relazione alla statuizione sul contributo per il mantenimento del figlio, di una decisione che, nella misura in cui si rivela gravemente inficiata, per quanto si è appena detto, da una motivazione evidentemente al di sotto di quel minimo costituzionale che ancora ne consente il sindacato ad opera di questa Suprema Corte (cfr. Cass., SU, n. 8053 del 2014), nemmeno può dirsi in linea con quanto sancito dall'art. 6 della legge n. 898 del 1970 che, come si è ampiamente riferito in precedenza, impone, nella quantificazione dell'ammontare del contributo dovuto dal genitore non collocatario per il mantenimento del figlio minore, l'osservanza del principio di proporzionalità, che, a sua volta, postula una effettiva valutazione comparata dei redditi di entrambi i genitori (oltre alla considerazione delle esigenze attuali del figlio e del tenore di vita da lui goduto).

3. Il quarto motivo di ricorso, invece, è infondato.

3.1. Esso denuncia, in buona sostanza, il mancato rispetto dei parametri di cui all'art. 5, comma 6, della legge n. 898 del 1970, sicché occorre immediatamente richiamare l'innovativo e più recente orientamento di questa Corte, secondo il quale il riconoscimento dell'assegno di divorzio, cui deve attribuirsi una funzione



assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa, ai sensi della citata disposizione, postula l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi dell'ex coniuge istante e dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive (cfr., in motivazione, Cass. n. 37577 del 2022), applicandosi i criteri equiordinati di cui alla prima parte della norma, i quali costituiscono il parametro cui occorre attenersi per decidere sia sulla attribuzione sia sulla quantificazione dell'assegno. In particolare, si impone una valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente l'assegno divorzile alla conduzione della vita familiare ed alla formazione del patrimonio comune, nonché di quello personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio ed all'età dell'avente diritto. La natura perequativo-compensativa, che discende direttamente dalla declinazione del principio costituzionale di solidarietà, conduce, quindi, al riconoscimento di un contributo volto a consentire al coniuge richiedente, non il conseguimento dell'autosufficienza economica sulla base di un parametro astratto, bensì il raggiungimento in concreto di un livello reddituale adeguato al contributo fornito nella realizzazione della vita familiare, in particolare tenendo conto delle aspettative professionali sacrificate. La funzione equilibratrice del reddito degli ex coniugi, anch'essa assegnata dal legislatore all'assegno divorzile, non è finalizzata, peraltro, alla ricostituzione del tenore di vita endoconiugale, ma al riconoscimento del ruolo e del contributo fornito dall'ex coniuge economicamente più debole alla formazione del patrimonio della famiglia e di quello personale degli ex coniugi (cfr., anche nelle rispettive motivazioni, Cass., SU., n. 18287 del 2018; Cass. n. 1882 del 2019; Cass. n. 21234 del 2019; Cass. n. 5603 del 2020; Cass. n. 4215 del 2021; Cass. n. 23977 del 2022; Cass., SU, n. 32014 del 2022).

3.1.1. La giurisprudenza di legittimità, peraltro, ha puntualizzato, affatto opportunamente, che *«Il riconoscimento dell'assegno divorzile in funzione perequativo-compensativa non si fonda sul fatto, in sé, che uno degli ex coniugi si sia dedicato prevalentemente alle cure della casa e dei figli, né sull'esistenza in sé di uno squilibrio reddituale tra gli ex coniugi - che costituisce solo una precondizione fattuale per l'applicazione dei parametri di cui all'art. 5, comma 6, l. n. 898 del 1970 - essendo invece necessaria un'indagine sulle ragioni e sulle conseguenze della scelta, seppure condivisa, di colui che chiede l'assegno, di dedicarsi prevalentemente all'attività familiare, la quale assume rilievo nei limiti in cui comporti sacrifici di aspettative professionali e reddituali, la cui prova spetta al richiedente»* (cfr. Cass. n.



29920 del 2022, nonché, in senso sostanzialmente conforme, Cass. n. 23583 del 2022; Cass. n. 38362 del 2021).

3.2. Nella specie, la corte distrettuale, nel disattendere la doglianza della B volta ad ottenere il riconoscimento dell'assegno divorzile, ha opinato (cfr. pag. 3 della sentenza impugnata) che *«la funzione perequativa (compensativa-perequativa) dell'assegno divorzile non consiste nel pareggiare le condizioni economiche dei coniugi, bensì nel dar riconoscimento al contributo che nel corso della vita matrimoniale il coniuge economicamente più debole ha dato alla conduzione della vita familiare, alla formazione del patrimonio economico comune e alla formazione del profilo economico patrimoniale dell'altro coniuge»*. Ha rimarcato, inoltre, che detta doglianza era *«del tutto inconferente alle possibili ragioni di attribuzioni dell'assegno, nessun riferimento contenendo a rinunce effettuate da B ad attività professionali o ad un loro sviluppo o ad un particolare contributo alla formazione del comune o altrui patrimonio, bensì solo il richiamo alla diversità delle posizioni economiche, diversità in buona parte peraltro derivante dall'eredità paterna di F »*.

3.2.1. Si tratta, come è evidente, di affermazioni assolutamente coerenti con i principi giurisprudenziali appena appena richiamati e, come tali, immuni dal vizio ad esse ascritto, altresì rimarcandosi che la censura in esame si rivela pure gravemente deficitaria quanto alla indicazione delle circostanze tutte che, alla stregua di quanto sancito dalla menzionata Cass., SU, n. 18287 del 2018, dovrebbero valutarsi per stabilire la spettanza, o meno, dell'emolumento di cui si discute.

4. Il quinto motivo di ricorso, infine, investendo la statuizione sulle spese processuali effettuata dalla corte di appello, deve considerarsi assorbito per effetto del venir meno, in conseguenza dell'accoglimento dei primi suoi tre motivi, di quella statuizione.

5. In definitiva, quindi, il ricorso proposto dalla B deve essere accolto in relazione ai suoi primi tre motivi, respingendosene il quarto e dichiarandosene assorbito il quinto. La sentenza, impugnata, pertanto, deve essere cassata e la causa va rinviata alla Corte di appello di Perugia, in diversa composizione, per il corrispondente nuovo esame e per la regolazione delle spese di questo giudizio di legittimità.

5.1. Va, disposta, infine, per l'ipotesi di diffusione del presente provvedimento, l'omissione delle generalità e degli altri dati identificativi a norma dell'art. 52 del d.lgs. n. 196/2003.



PER QUESTI MOTIVI

La Corte accoglie, nei sensi di cui in motivazione, il ricorso proposto dalla B in relazione ai suoi primi tre motivi, respingendone il quarto e dichiarandone assorbito il quinto. Cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte di appello di Perugia, in diversa composizione, per il corrispondente nuovo esame e per la regolazione delle spese di questo giudizio di legittimità.

Dispone, per l'ipotesi di diffusione del presente provvedimento, l'omissione delle generalità e degli altri dati identificativi a norma dell'art. 52 del d.lgs. n. 196/2003.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Prima sezione civile della Corte Suprema di cassazione, il 24 febbraio 2023.

Il Presidente

Francesco Antonio Genovese

